

(N. 1974)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449,
recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale
per il settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente provvedimento si dettano norme per la sospensione del versamento dei contributi nelle zone terremotate della Campania e Basilicata e in quelle colpite da siccità. Si dettano altresì norme per l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento agricolo ai fini dell'applicazione della legge 26 febbraio 1982, n. 54.

In particolare, con l'articolo 1, la sospensione del versamento dei contributi, prevista dall'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del Commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Con l'art. 2, il versamento dei contributi agricoli in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 è sospeso per le aziende ubicate nei comuni colpiti da siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982.

Il suddetto articolo ha larghi confini e si applicherà, nei limiti delle rate considerate, a tutti i territori già censiti e da censire attraverso i decreti della legge n. 590 del 1981 (Agricoltura e Regioni).

L'agevolazione di cui sopra rappresenta una prima iniziativa rispetto alle ingenti perdite di raccolto già accertate.

Con l'art. 3, infine, si intende sovvenire in favore dei lavoratori agricoli iscritti nei

cosiddetti elenchi a validità prorogata, attese le difficoltà in cui i medesimi sono venuti a trovarsi nella fase di prima applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.

In particolare l'art. 14 del citato decreto prevede che ai lavoratori agricoli, già iscritti negli « elenchi a validità prorogata », è riconosciuto dal primo gennaio al 31 dicembre 1982 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate alle giornate risultanti dagli elenchi stessi, a condizione che siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali essi non risultano avviati al lavoro.

Con l'entrata in vigore della norma, i lavoratori di che trattasi — che potevano in base alla precedenti disposizioni beneficiare delle citate prestazioni indipendentemente dalla loro iscrizione nelle liste di collocamento agricolo — venuti a conoscenza, con ritardo, delle innovazioni introdotte con lo articolo 14, non hanno provveduto con la necessaria tempestività ad iscriversi nelle

liste stesse, con conseguente perdita delle prestazioni relative ai periodi di mancata iscrizione.

Sulla base di tali presupposti è stato formulato l'articolo 3 che riconosce soddisfatto il dianzi menzionato requisito sin dall'inizio del corrente anno nei casi in cui l'iscrizione nelle liste di disoccupazione abbia avuto luogo nel corso del primo semestre del 1982.

Quanto, infine, ai requisiti della necessità e dell'urgenza, richiesti per l'assunzione del decreto-legge, va precisato che essi emergono in maniera inequivoca avendosi riguardo ai medesimi contenuti del provvedimento adottato dal Governo ed ai retrostanti interessi e cioè, in particolare, alla esigenza di sovvenire con interventi adeguati, anche per la tempestività con la quale sono assunti, in favore del settore agricolo.

* * *

Il decreto viene quindi presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, recante provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.

Decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 19 luglio 1982.

Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei territori dei comuni richiamati nell'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, disposta con la medesima ordinanza, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

È altresì sospeso sino alla predetta data il versamento dei contributi medesimi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982.

Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del triennio successivo senza aggravio di interessi.

Articolo 2.

È sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

Nei comuni colpiti solo in parte dall'evento calamitoso la sospensione si applica ugualmente per l'intero territorio limitatamente alle rate con scadenza anteriore al provvedimento regionale di delimitazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al recupero dei contributi di cui ai precedenti comma si provvede nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa senza aggravio di interessi.

Articolo 3.

La condizione di iscrizione nelle liste dei disoccupati prevista dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, a far tempo dal 1° gennaio 1982, si intende realizzata se l'iscrizione si è verificata entro il primo semestre dello stesso anno.

Per le iscrizioni intervenute successivamente il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente è riconosciuto dal giorno dell'iscrizione.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1982.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA